

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2813

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MERLO

Disposizioni per agevolare l'attuazione di progetti
di tutela ambientale

Presentata il 3 giugno 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le tematiche ambientali stanno finalmente assumendo un ruolo di rilievo nella politica internazionale. I rischi di tipo ambientale, avvertiti fino a pochi anni fa solo da pochi sensibili all'ecoambiente, sono oggi percepiti, in maniera crescente, da strati sociali sempre più ampi. Le problematiche di natura ambientale sono divenute conseguentemente temi prioritari di natura politica, economica e sociale.

Le azioni di diversi organismi internazionali e sovranazionali dimostrano come queste tematiche siano considerate come urgenze improcrastinabili. La stessa Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sostiene diverse iniziative su tematiche ambientali e di

sviluppo sostenibile, mettendo a disposizione diversi strumenti per migliorare le politiche e le scelte degli Stati membri.

L'Unione europea, inoltre, disciplina sempre più frequentemente tematiche di natura ambientale, condizionando, da un lato, la concessione degli incentivi comunitari alla compatibilità ambientale degli interventi finanziati e incentivando, dall'altro, tramite strumenti volontari, l'inserimento della variabile ambientale all'interno delle scelte gestionali delle imprese.

La realizzazione di opere di pubblica utilità, attraverso le quali si tende a risolvere le problematiche di tipo ambientale, costituisce, inoltre, uno degli strumenti prioritari per cercare di contrastare anche il grave fenomeno della disoccupazione, in

particolare giovanile, che affligge il nostro Paese e in maniera diffusa tutta l'Europa.

La presente proposta di legge si inquadra nel contesto descritto e tende a far affluire verso il comparto ambientale anche risorse raccolte sul mercato finanziario dalle banche, mediante apposite emissioni obbligatorie. Al fine di agevolare la collocazione di tali titoli rispetto a titoli similari, considerato il contenuto socialmente rilevante degli obiettivi che i finanziamenti così raccolti perseguono, si propone di esonerarli dall'applicazione di qualsiasi imposta.

La garanzia della destinazione ambientale dei finanziamenti raccolti con il beneficio fiscale di cui all'articolo 1 della proposta di legge è assicurata ai sensi dell'articolo 3, che ne condiziona l'impiego a una valutazione positiva da parte delle

regioni competenti. È inoltre stato identificato, nell'articolo 4, un elenco di progetti prioritari che si inseriscono coerentemente nelle politiche nazionali e regionali per la difesa dell'ambiente e della conversione energetica. Al fine di ridurre al minimo la dicotomia temporale fra il momento della raccolta delle risorse finanziarie ammesse ad un trattamento fiscale di favore ed il loro impiego, all'articolo 5 si prevede che i progetti per il finanziamento dei quali tali risorse sono impiegate debbano essere di immediata cantierabilità.

Con la presente proposta di legge, seguendo una linea di comportamento sempre più praticata, si utilizza la leva fiscale per orientare le scelte di tutti i soggetti verso obiettivi coerenti con il quadro politico-economico complessivo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Gli interessi, i frutti e i proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, emessi con esclusiva finalità di istituire fondi da utilizzare per finanziare progetti di salvaguardia, tutela e recupero dell'ambiente, ovvero per la realizzazione di interventi economici compatibili con i medesimi progetti, sono esenti dall'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 e dall'applicazione della ritenuta alla fonte di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché da altre eventuali imposizioni sui redditi.

ART. 2.

1. Il lotto minimo di emissione dei titoli di cui all'articolo 1 è fissato in 1.000 euro.

2. Possono essere emesse obbligazioni di durata non inferiore a quattro anni, non convertibili, e certificati di deposito di durata non inferiore a quindici mesi.

ART. 3.

1. Sono finanziati, mediante l'impiego dei capitali raccolti attraverso il collocamento dei titoli di cui all'articolo 1, interventi i cui progetti di realizzazione siano positivamente valutati dalle regioni interessate, attraverso gli organi competenti, previo parere favorevole delle province.

2. Ai fini del rilascio di un attestato di ammissibilità i singoli progetti di cui al comma 1 sono valutati in base alla loro

conformità alle disposizioni emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione dai consigli regionali e aggiornate annualmente.

3. Le domande di finanziamento devono essere presentate alle banche che abbiano effettuato una raccolta di fondi ai sensi dell'articolo 1. Le banche provvedono alla raccolta della documentazione necessaria alla valutazione del progetto e del proponente e formulano un parere circa la sua sostenibilità economica. Le proposte di finanziamento devono, quindi, essere inoltrate alla regione competente, unitamente alla valutazione della banca corredata da una dichiarazione relativa alla percentuale di finanziamento deliberata.

ART. 4.

1. I progetti di cui all'articolo 1 devono riguardare i seguenti ambiti di attività:

a) conservazione della natura; in particolare:

1) ripristino ambientale e riforestazione;

2) gestione e sviluppo di aree protette per la difesa degli ecosistemi;

3) agricoltura biologica;

4) educazione ambientale;

5) ripopolamento faunistico dei boschi e della macchia mediterranea;

6) potenziamento delle riserve;

b) energia alternativa e bioedilizia; in particolare:

1) produzione di energia con impiego di biomasse;

2) produzione di energia eolica;

3) produzione di energia solare;

4) produzione di energia fotovoltaica;

5) produzione di energia geotermica;

6) opere edili conformi all'ecosistema;

c) ogni altra attività che abbia attinenza con la difesa ed il miglioramento dell'ambiente e che sia valutata positivamente dalla regione competente.

2. Con la deliberazione del consiglio regionale di cui all'articolo 3, comma 2, è aggiornato l'elenco dei progetti di tutela ambientale ritenuti prioritari, adeguandolo alle nuove conoscenze scientifiche, in conformità con il piano di sviluppo nazionale ed europeo.

ART. 5.

1. I progetti oggetto di finanziamento ai sensi della presente legge devono essere cantierabili, ai sensi del comma 3 del presente articolo, entro tre mesi dal rilascio dell'attestato di ammissibilità di cui all'articolo 3, comma 2.

2. Il requisito di cantierabilità deve essere esplicitato nel dispositivo del provvedimento che dispone il finanziamento.

3. Ai fini di cui alla presente legge si intendono cantierabili i progetti che abbiano acquisito tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

ART. 6.

1. I fondi di cui all'articolo 1 sono soggetti a gestione separata.

2. Della gestione di cui al comma 1 deve essere presentato alla regione competente un rendiconto annuale da parte dei singoli istituti di credito evidenziando i criteri di gestione del fondo, i progetti finanziati, nonché la percentuale di fondi raccolti non impiegata nel finanziamento.

3. L'assessorato competente per l'ambiente della regione interessata invia annualmente al Ministero dell'economia e

delle finanze una relazione sulla gestione dei fondi di cui all'articolo 1.

ART. 7.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, altresì, ai titoli di solidarietà in materia ambientale emessi ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

€ 0,26



14PDL0030470